

Massima numero 220 del 6 Dicembre 2021

Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1, del d.lgs. 50/2016 presentata da Caffetteria Fumo di Moka di Ricciardi M.&C. S.a.s. - Procedura aperta in modalità telematica suddivisa in 4 lotti per l'affidamento in concessione del servizio di gestione dei bar interni all'Azienda Sanitaria Unica Regionale – Area Vasta 3 con attività di rivendita di giornali e periodici - Importo a base di gara: Euro 1.697.612,80 - S.A.: Azienda Sanitaria Unica Regionale – Area Vasta 3. PREC 212/2021/S

Riferimenti normativi: Artt. 83 e 165 del D.Lgs. n. 50/2016.

Parole chiave: Piano Economico Finanziario (PEF) – Offerta economica - Soccorso istruttorio – Errore materiale.

Concessione di servizi – Piano Economico Finanziario – Difformità con offerta economica – Rimodulazione del PEF – Non ammissibile.

In una procedura di affidamento di una concessione di servizi, nella quale la lex specialis richiede la presentazione del Piano Economico Finanziario "a pena di esclusione", in caso di difformità tra il PEF e l'offerta economica, è legittima l'esclusione di un operatore che, in riscontro ad una richiesta di chiarimenti della SA, abbia presentato un PEF sostitutivo di quello prodotto in gara con un incremento percentuale significativo di diversi elementi essenziali dell'offerta economica. In questo caso non si pone tanto una questione di soccorribilità o meno del PEF, ma di una sua radicale modifica che incide inevitabilmente sull'attendibilità dell'offerta, cui è funzionalmente collegato.